

REGOLAMENTO ASSEMBLEE DEGLI ALUNNI

PREMESSA

Considerato che l'art. 13 del D.L.vo 297/94 definisce le assemblee studentesche "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti " si sottolinea che le assemblee, in particolare quella d'Istituto, vanno stimulate e potenziate e rese efficienti ed efficaci nei loro obiettivi .

La Nota Ministeriale prot. n. 4733/A3 del 26.11.2003 precisa che i giorni utilizzati per lo svolgimento delle assemblee possono essere considerati lezione a tutti gli effetti purché si svolgano con le stesse caratteristiche formali e burocratiche delle lezioni e ne abbiano la sostanza.

Importante appare in questo senso la funzione dei docenti, come stimolo nei confronti degli alunni e come valorizzazione del loro impegno, al fine di favorire lo svolgimento dei momenti assembleari; la loro partecipazione ai momenti assembleari, inoltre, si configura come esigenza didattica da ricondurre ordinariamente all'interno della prassi scolastica quotidiana.

TITOLO I ASSEMBLEE GENERALI

NORME GENERALI

Art. 1 Norme generali

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 297/94 :

- 1.1 E' consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto al mese in orario di lezione. Per orario di lezione si intende l'orario massimo giornaliero di svolgimento delle lezioni.
- 1.2 Fuori dall'orario di lezione è consentito svolgere un'altra assemblea mensile.
- 1.3 Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. Per mese si intendono gli ultimi trenta giorni conclusivi dell'anno scolastico.
- 1.4 La durata massima prevista è quella delle ore di lezione di una giornata. Per ore di lezione di una giornata si intende il numero massimo di ore svolte all'interno della scuola.
- 1.5 Non è consentito frazionare il numero di assemblee fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione.
- 1.6 Non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate nel corrispondente mese.

- 1.7 L'Assemblea non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Questo per impedire che l'assemblea gravi sulle stesse lezioni.

TITOLO II PROCEDURE

Art.2 Richiesta

- L'A.G. può essere richiesta da
- A) Maggioranza (50%+1) del comitato studentesco, costituito da tutti i rappresentanti di classe degli alunni, i rappresentanti in Consiglio d'istituto, i rappresentanti in Consulta provinciale degli studenti.
 - B) 10% degli studenti della scuola, su iniziativa di uno o più alunni, anche non rappresentanti degli studenti.

Art. 3 Tempi di richiesta

- 3.1 Se non è previsto l'intervento di esperti esterni e pertanto non sono necessarie delibere degli Organi Collegiali: almeno 7 gg. scolastici prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.
- 3.2 Se è, invece, previsto l'intervento di esperti esterni, per la partecipazione dei quali è necessaria la delibera del Consiglio d'istituto : almeno 15 gg. scolastici prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.

Art. 4 Ordine del giorno

- 4.1 L'ordine del giorno deve indicare i contenuti e le modalità di svolgimento dell'A.G. che devono essere rispondenti alle finalità previste dalla norma e cioè :
" approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti " (art. 13, comma 1, D.L.vo 297/94).
- 4.2 E' opportuno che la definizione dell'o.d.g. sia partecipata, consapevole, significativa in relazione alle finalità citate.

Art. 5 Autorizzazioni

- 5.1 Le A.G. sono autorizzate con:
 - A) Visto del Preside in ordine a data e o.d.g.
 - B) Autorizzazione del Consiglio d'Istituto in ordine alla partecipazione di esperti esterni alla scuola .
- 5.2 Nel corso di un anno scolastico non si possono tenere più di quattro assemblee con la presenza di esperti esterni alla scuola.

Art. 6 Convocazione

- 6.1 L'Assemblea è convocata dal Preside e comunicata almeno 5 gg. prima dello svolgimento agli alunni, ai docenti ed alle famiglie con avviso da far pervenire o tramite il libretto personale o con comunicazione individuale.

Art. 7 Modalità di svolgimento

- 7.1 La normativa prevede tre modalità di svolgimento delle Assemblee di Istituto:

- A) Assemblea generale per tutti gli studenti
 - B) Assemblea per classi parallele
 - C) Attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo .
- 7.2 Nell'ambito della stessa Assemblea si possono svolgere in momenti diversi attività di ricerca e lavori assembleari plenari.

Art.8 Sospensione delle lezioni

- 8.1 La sospensione delle lezioni, allorchè l'assemblea sia legittimamente richiesta ed autorizzata, va estesa obbligatoriamente a tutte le classi per la durata dell'Assemblea (Nota ministeriale n. 795 del 20.03.1982), pertanto non è consentito svolgere in questo contesto qualsivoglia normale attività didattica, ivi inclusa l'attività di valutazione (compiti in classe, interrogazioni..).

Art. 9 Partecipazione degli alunni

- 9.1 In base alla normativa vigente, affinché la giornata dedicata all'A.G. rientri nel computo dei 200 giorni di lezione stabiliti, per gli alunni sussiste l'obbligo alla partecipazione e pertanto l'Amministrazione scolastica ha la responsabilità di rilevare le presenze o di richiedere giustificazione delle assenze dall'Assemblea, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.

Art. 10 Vigilanza

- 10.1 L'ordinato svolgimento dell'assemblea è assicurato dal Comitato studentesco o dal presidente dell'Assemblea.
- 10.2 Compete al Preside il potere di intervento nei casi di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Ass., o di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
- 10.3 Il Preside può esercitare il suo potere di intervento, anche delegando uno o più docenti.

Art. 11 Sospensione dell'Assemblea

- 11.1 La sospensione dell'Assemblea è una soluzione estrema, da esperire per causa di forza maggiore o in caso di immediato ed incombente pericolo per l'integrità di persone e/o cose.
- 11.2 Il Preside dovrà avviare procedimento disciplinare nei confronti di alunni responsabili di eventuali comportamenti illeciti.
- 11.3 Di norma l'intervento del Preside deve essere finalizzato non a sospendere l'Ass. ma a ricondurla ad un ordinato svolgimento, nel caso di manifesta incapacità del Presidente o del Comitato studentesco.
- 11.4 Nel caso in cui l'assemblea fosse sospesa gli alunni dovranno rientrare in classe il prima possibile e riprendere le normali attività didattiche.

Art. 12 Sede dell'assemblea

- 12.1 La norma vigente prevede che sia possibile svolgere l'ass. solo nei locali della scuola, nei locali di altre scuole, in quelli messi a disposizione gratuitamente dagli Enti locali, "senza oneri a carico del Bilancio".

- 12.2 Nel caso in cui non vi fossero locali adeguati, anche se la norma prevede come unica alternativa lo svolgimento di assemblee per classi parallele, è consentito svolgere l'assemblea in locali esterni alla scuola, presi per l'occasione in affitto. In tal caso gli studenti possono versare un contributo assolutamente volontario, per pagare il fitto del locale.

TITOLO III I DOCENTI

Art.13 Presenza in assemblea

- 13.1 I docenti possono assistere all'Assemblea, con diritto di intervento e di espressione.
- 13.2 I docenti non sono obbligati ad accompagnare gli alunni alla sede dell'assemblea, se si svolge fuori dai locali della scuola
- 13.3 Il D.S. può delegare uno o più docenti, nell'ambito del loro orario di lezione, alla vigilanza sugli studenti ed al controllo delle presenze degli stessi, anche se l'assemblea si svolge fuori dai locali scolastici.

Art. 14 Presenza a scuola

- 14.1 Ai sensi della Nota Ministeriale citata in premessa, i docenti non delegati alla vigilanza, di cui all'art. precedente, sono tenuti a prestare il loro servizio secondo il loro orario.
- 14.2 Di norma il ricevimento dei genitori si svolge regolarmente; tranne che per i docenti incaricati della vigilanza ovvero che assolvano specifici incarichi nella organizzazione della stessa assemblea: in tal caso i genitori saranno preventivamente avvertiti dagli interessati.

TITOLO IV ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 15 Procedura

- 15.1 E' consentita una sola assemblea di classe al mese in orario di lezione.
- 15.2 Non è consentito svolgere assemblee nell'ultimo mese di lezione.
- 15.3 La durata massima prevista è di 2 ore, che saranno concesse solo in presenza di un o.d.g. che giustifichi la richiesta.
- 15.4 L'assemblea non deve svolgersi nello stesso giorno della settimana e nelle stesse ore e pertanto devono essere utilizzate, finchè è possibile, ore di materie diverse.
- 15.5 L'assemblea non deve coinvolgere materie che hanno una sola ora di lezione settimanale.
- 15.6 Per lo svolgimento dell'assemblea non saranno utilizzate due ore consecutive della stessa materia.
- 15.7 L'o.d.g. deve riferirsi ad argomenti di interesse culturale generale ovvero a problemi specifici della classe.
- 15.8 La richiesta deve essere presentata almeno 5 giorni scolastici prima della data di svolgimento.
- 15.9 Per la presentazione si seguiranno le seguenti modalità :

- i rappresentanti di classe ritireranno presso i bidelli il modulo predisposto per la richiesta e lo compileranno ;
 - chiederanno ai docenti di cui utilizzano le ore di controfirmare la richiesta per conoscenza ;
 - durante la ricreazione presenteranno al Preside o al suo delegato la richiesta completa di tutti i dati, accompagnandola con il registro di classe ;
 - il Preside (o il suo delegato) apporrà l'autorizzazione sul registro e tratterrà il modulo compilato.
- 15.10 Durante lo svolgimento dell'assemblea la responsabilità della vigilanza resta del docente previsto in orario, per cui se gli alunni chiedono di svolgere la riunione da soli, sarà il docente a valutare se può lasciare l'aula: in tal caso il comportamento della classe deve essere del tutto irreprensibile.
- 15.11 Entro una settimana dallo svolgimento i rappresentanti di classe presenteranno in Presidenza una breve sintesi scritta che illustri lo svolgimento dell'assemblea.

NORME FINALI

Art. 16 Approvazione e modifiche

- 16.1 Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta ed entra in vigore appena approvato.
- 16.2 Integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate dal C.d.I. su proposta della Giunta Esecutiva o di almeno 3 (tre) consiglieri ed approvate con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.